

SCHEDA TEMATICA – MISURE DI PROTEZIONE

Indice tematico:

Nota introduttiva

- 1. Adozioni nazionali ed internazionali*
- 2. Affidamento familiare*
- 3. Abusi e maltrattamenti sui minori*
- 4. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*
- 5. Edilizia residenziale per minori*

Scheda sinottica degli interventi delle Regioni in materia di protezione dei minori

Nota introduttiva

Al fine di fornire un quadro riassuntivo in chiave comparativa della normativa regionale in materia di misure di protezione, si analizzano di seguito le principali disposizioni introdotte dalle Regioni con l'obiettivo di rendere conto di somiglianze o differenze tra le legislazioni regionali nonché di individuare eventuali disposizioni che distinguano alcune Regioni da altre realtà regionali.

Il lavoro si propone di offrire una panoramica delle scelte legislative e politiche operate dalle Regioni su temi in grado di incidere sulla condizione dei minori e delle loro famiglie in Italia; attraverso il seguente monitoraggio legislativo, la scheda si pone quindi come punto di partenza per successivi approfondimenti che rendano conto dell'effettiva attuazione delle disposizioni regionali nei settori oggetto dell'analisi.

Le tematiche analizzate e afferenti all'ambito in questione riguardano le adozioni nazionali ed internazionali, l'affido familiare, gli abusi ed i maltrattamenti sui minori, il trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali e l'edilizia residenziale per minori.

1. Adozioni nazionali ed internazionali

La disciplina dell'adozione, in conformità con i principi sanciti dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983 che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia, si fonda sul presupposto che l'adozione costituisca un complesso processo culturale in cui la genitorialità e la filiazione sperimentano percorsi alternativi, in conseguenza dei quali i fattori evolutivi, sociali e psicologici assumono forme nuove rispetto a quelle tipiche della genitorialità biologica.

In attuazione di detti principi, la maggior parte delle Regioni ha elaborato una propria legislazione finalizzata a recepire la normativa nazionale vigente nonché a regolamentare le modalità di svolgimento dei percorsi adottivi, attraverso l'adozione di Protocolli operativi o Linee guida.

Fanno eccezione le Regioni *Basilicata*, *Calabria* e *Sardegna*, nella cui produzione legislativa non si rinvencono specifiche disposizioni in materia.

Solo alcune Regioni hanno esplicitato i **requisiti**¹ ai quali gli aspiranti genitori adottivi devono rispondere: si tratta delle Regioni *Campania*, *Emilia-Romagna*, *Lazio*, *Molise* e *Toscana*².

Quasi tutte le Regioni – ad eccezione del *Friuli Venezia Giulia* e della *Toscana* – hanno invece descritto le **fasi del percorso adottivo** che, in linea generale, possono essere sintetizzate come

¹ I requisiti per adottare possono essere sintetizzati come segue:

- matrimonio contratto da almeno tre anni e senza separazione, neppure di fatto. Tuttavia, la stabilità del rapporto può ritenersi realizzata anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo, per un periodo di tre anni, prima del matrimonio;
- differenza massima tra l'età dell'adottante e quella dell'adottato di 45 anni. L'adozione è possibile anche quando il limite massimo di età sia superato, da uno dei coniugi, in misura non superiore ai dieci anni;
- differenza minima tra l'età dell'adottante e quella dell'adottato di 18 anni;
- capacità di educare, istruire e mantenere il minore.

² I requisiti per poter accedere ai percorsi di adozione nazionale ed internazionale sono stabiliti a livello nazionale e non regionale; in linea di principio tutte le Regioni sono quindi tenute a conformarvisi. Tuttavia, si è ritenuto opportuno menzionare le Regioni che si sono distinte per aver riportato nella propria legislazione tali requisiti, rendendola maggiormente completa rispetto ad altre realtà regionali.

segue: informazione, formazione, indagine psicosociale, idoneità, accompagnamento della coppia (per la sola adozione internazionale), affido preadottivo, adozione e post adozione.

Le Regioni *Campania* e *Molise* risultano essere le uniche ad aver esplicitamente previsto nella propria legislazione i **diritti** riconosciuti ai genitori adottivi nonché a coloro che abbiano un minore in affidamento pre-adottivo, vale a dire astensione dal lavoro, assenza dal lavoro, congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero, deduzione ai fini fiscali del reddito complessivo del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale.

Un elemento di particolare rilevanza nell'analisi comparata della legislazione regionale in materia di adozione è l'istituzione di **specifici servizi** per lo svolgimento delle attività di accompagnamento e supporto delle coppie impegnate nel percorso adottivo, creati con il compito di garantire l'attuazione di tutte le fasi dell'intervento.

Le uniche Regioni ad aver compiutamente legiferato in tal senso sono la Regione *Piemonte*, che ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali³, primo esempio di servizio pubblico regionale per le adozioni internazionali in Italia, e la Regione *Lazio*, che ha istituito i GIL, Gruppi Integrati di Lavoro per le adozioni⁴.

Alcune Regioni hanno però approvato un apposito schema di convenzione con l'Agenzia per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) della Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività e dei servizi prestati dall'Agenzia a supporto delle coppie impegnate nel percorso adottivo che scelgano di avvalersene: si tratta delle Regioni *Liguria* e *Valle d'Aosta*.

Altre Regioni hanno invece istituito specifici servizi volti ad accompagnare e supportare il nucleo adottivo in tutte le fasi del percorso: si tratta della Regione *Umbria*, che ha istituito il Servizio territoriale per le adozioni, della Regione *Veneto*, che ha istituito il sistema Veneto adozioni e della *Provincia autonoma di Bolzano*, che ha istituito il Servizio adozioni Alto Adige.

A completamento del quadro descritto, numerose Regioni – *Abruzzo*, *Liguria*, *Marche*, *Molise*, *Piemonte*, *Puglia*, *Sicilia*, *Umbria*, *Valle d'Aosta*, *Veneto* e *Provincia autonoma di Bolzano* – hanno istituito le c.d. équipe integrate multiprofessionali, composte da assistenti sociali e psicologi, incaricate di provvedere alle procedure di adozioni nazionali ed internazionali, svolgendo attività istruttorie e di sostegno.

Un altro aspetto particolarmente significativo di cui rendere conto è la previsione di misure di **sostegno economico** alle famiglie impegnate nelle procedure di adozione, su cui solo poche Regioni hanno legiferato: il *Friuli Venezia Giulia* prevede non solo l'erogazione di benefici economici, ma anche la concessione di assegni *una tantum* per adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012⁵, la *Provincia autonoma di Bolzano* eroga

³ L'Agenzia è un ente ausiliario della Regione Piemonte dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, istituita con il compito di svolgere pratiche di adozioni internazionali e funzioni di assistenza legale, sociale e psicologica alle coppie di coniugi con dimora stabile in Piemonte che intendano adottare un bambino di cittadinanza non italiana residente all'estero, nonché fornire supporto tecnico-scientifico all'Assessorato regionale competente in materia. Per maggiori informazioni sull'Agenzia, cfr. *Scheda regionale – Regione Piemonte*, pag. 2.

⁴ I GIL sono formati da équipe di assistenti sociali e psicologi secondo un modello di integrazione socio-sanitaria. Attualmente nel territorio regionale sono operativi 21 G.I.L., che svolgono le seguenti funzioni: forniscono informazioni su requisiti, procedure e tempi necessari per le adozioni; sostengono le coppie nel percorso adottivo e nella fase di post adozione; raccolgono informazioni sulle coppie e ogni altro elemento utile per la realizzazione dell'abbinamento famiglia-minore.

⁵ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Friuli Venezia Giulia*, pag. 2.

assegni mensili da corrispondere nei primi tre anni di adozione⁶ mentre il *Molise* e la *Sicilia* concedono ai genitori adottivi contributi per l'espletamento della procedura di adozione internazionale⁷.

Si noti che le Regioni menzionate, pur essendosi distinte da altre realtà regionali per le misure descritte, hanno però introdotto requisiti per l'accesso al contributo potenzialmente discriminatori: la Regione *Friuli Venezia Giulia* richiede infatti la residenza da almeno 10 anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, di cui almeno 5 anni nel territorio regionale, la *Provincia autonoma di Bolzano* richiede ai soli cittadini extracomunitari la residenza in Provincia da almeno 5 anni, la Regione *Molise* richiede ad uno dei due coniugi la residenza sul territorio regionale da almeno 2 anni mentre la Regione *Sicilia* permette l'accesso al contributo ai soli cittadini italiani.

L'unica Regione ad aver previsto misure di sostegno economico alle famiglie senza introdurre disposizioni discriminatorie è la *Toscana*, che ha istituito un apposito Fondo finalizzato all'erogazione di contributi per la copertura totale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti dalle coppie e destinati alla copertura delle spese correlate all'adozione medesima⁸.

Per quel che riguarda invece la **compartecipazione delle famiglie alle spese**, la sola Regione ad aver introdotto specifici parametri risulta essere il *Piemonte*⁹.

Solo un esiguo numero di Regioni si sono distinte per aver previsto specifici **meccanismi di informazione** al cittadino in materia di adozioni: in tal senso, la Regione *Lazio* ha istituito il Call Center Adozioni con l'obiettivo di fornire ai richiedenti indicazioni procedurali, la Regione *Lombardia* elabora un Piano informativo triennale che costituisce il principale riferimento in materia e fornisce informazioni di base, informazioni specifiche destinate a chi intenda avvicinarsi all'adozione nonché informazioni ulteriormente dettagliate per chi abbia già presentato la propria disponibilità all'adozione, mentre la Regione *Molise* elabora annualmente un Piano della comunicazione sociale al fine di informare, promuovere e diffondere la cultura dell'adozione.

Infine, alcune Regioni si sono distinte per la previsione di apprezzabili **stanziamenti finanziari**¹⁰ volti a favorire la realizzazione delle adozioni internazionali e sostenere i genitori nell'iter adottivo: tra i più recenti, si segnalano i contributi erogati dalle Regioni *Friuli Venezia Giulia* per l'erogazione di benefici da destinare al sostegno delle famiglie impegnate nelle procedure di adozione nazionale ed internazionale (€ 900.000,00 – annualità 2012), *Lazio* per la riorganizzazione del sistema informativo in materia di adozioni (€ 94.000,00 – annualità 2011), *Liguria* per la collaborazione con l'Agenzia della Regione Piemonte (€ 100.000,00 annui a decorrere dall'annualità 2008), *Puglia* per l'attuazione del proprio Piano regionale per il sostegno al percorso di adozione nazionale ed internazionale dei minori (€ 1.300.000,00 – annualità 2009), *Toscana* per il finanziamento del proprio Fondo (€ 300.000,00 – triennio 2010-2012), *Valle d'Aosta* per la collaborazione con l'Agenzia della Regione Piemonte (€ 60.000,00 annui a decorrere dall'annualità 2008) e *Veneto* per la realizzazione delle attività connesse con i percorsi adottivi (€ 358.750,00,00 – annualità 2010).

⁶ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Alto-Adige*, pag. 3 e ss.

⁷ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Molise*, pag. 3 e *Scheda regionale – Regione Sicilia*, pag. 4.

⁸ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Toscana*, pag. 2 e ss.

⁹ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Piemonte*, pag. 2.

¹⁰ Si segnala che, non essendo stato possibile reperire gli stanziamenti finanziari per ogni singola Regione, la comparazione in materia si basa su dati parziali, resi disponibili da alcune Regioni e consultabili su siti istituzionali e banche dati private.

In sintesi, nonostante la maggior parte delle Regioni abbia mostrato grande attenzione al tema dell'adozione rispetto ad altri ambiti afferenti alla tutela dei minori, nella produzione legislativa di alcune realtà regionali si registrano margini di miglioramento ed approfondimento.

In particolare, le Regioni *Abruzzo*, *Emilia-Romagna*, *Lombardia*, *Marche* e le Province autonome di *Trento* e *Bolzano* si sono concentrate sulla descrizione dell'iter procedurale e dei servizi più o meno articolati di accompagnamento della coppia nel corso dell'iter adottivo, trascurando elementi quali, ad esempio, le misure di sostegno economico alle coppie impegnate nelle procedure di adozione, mentre altre Regioni come il *Friuli Venezia Giulia* e la *Toscana*, pur essendosi distinte per la previsione di importanti meccanismi di sostegno economico alle famiglie, hanno mostrato meno attenzione ad aspetti già descritti ed ampiamente trattati da altre Regioni.

Tra le Regioni che hanno invece inteso disciplinare la materia in modo più completo e organico, si segnalano la *Campania*, il *Lazio*, la *Liguria*, il *Molise*, il *Piemonte*, la *Puglia*, la *Sicilia*, l'*Umbria*, la *Valle d'Aosta* ed il *Veneto*.

2. Affidamento familiare

Come l'istituto giuridico dell'adozione, anche l'affido è regolamentato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983, che sancisce il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia, e si fonda sul presupposto che l'affido non debba pregiudicare la continuità del rapporto educativo con la famiglia, debba essere attuato in via prioritaria rispetto all'ipotesi di inserimento dei minori in difficoltà in strutture residenziali e debba applicarsi a situazioni in cui i minori si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, al fine di garantire loro educazione, istruzione e relazioni affettive da parte di altri adulti in funzione genitoriale.

In attuazione di detti principi, la maggior parte delle Regioni ha elaborato una propria legislazione finalizzata a recepire la normativa nazionale vigente nonché a regolamentare le modalità di svolgimento dell'affidamento familiare, anche attraverso l'adozione di Linee guida o Direttive.

Fa eccezione la sola Regione *Sardegna*, nella cui produzione legislativa non si rinvengono specifiche disposizioni in materia.

Numerose Regioni hanno esplicitato i **requisiti** ai quali i genitori affidatari devono rispondere: si tratta delle Regioni *Basilicata*, *Calabria*, *Campania*, *Lazio*, *Lombardia*, *Molise*, *Piemonte*, *Puglia*, *Sicilia*, *Toscana* e della *Provincia autonoma di Bolzano*.

Peraltro si segnala come tali Regioni, più che definire dei veri e propri requisiti per l'accesso all'affido, abbiano inteso indicare le caratteristiche generali della famiglia affidataria¹¹; tale flessibilità ha l'obiettivo di determinare il tipo di esperienza di cui il minore ha bisogno, per giungere al miglior abbinamento possibile.

Si noti infine la peculiarità della Regione *Emilia-Romagna*, che risulta essere l'unica a richiedere alle famiglie affidatarie "idonee qualità morali"¹² piuttosto che stabilire requisiti o indicare caratteristiche generali.

¹¹ In linea generale, le caratteristiche richieste alla famiglia affidataria possono essere sintetizzate come segue: capacità affettive ed educative; disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine del minore; età idonea e buono stato di salute; idonea situazione abitativa ed economica; buona integrazione nell'ambiente sociale.

¹² La Regione stabilisce che, per accedere al percorso di affido, gli aspiranti affidatari attestino, mediante dichiarazione sostitutiva, di possedere le seguenti "qualità morali":

- insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

Solo alcune Regioni hanno invece descritto le **fasi del percorso affidatario** – *Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Provincia autonoma di Trento* – che, in linea generale, possono essere sintetizzate come segue: informazione, preparazione e formazione, valutazione della disponibilità, abbinamento famiglia-minore, elaborazione di un progetto di affido che preveda anche misure di sostegno alla famiglia affidataria, alla famiglia d'origine e al minore¹³.

Molte Regioni – ad eccezione di *Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia e Umbria* – hanno inoltre definito le **tipologie di affido** che, oltre ad essere consensuale (se disposto con il consenso della famiglia d'origine) o giudiziale (se disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in mancanza di consenso da parte della famiglia di origine), può essere intra familiare, etero familiare o part-time¹⁴.

Si segnala peraltro che alcune Regioni hanno disciplinato i c.d. casi particolari, che prevedono l'affidamento di neonati o bambini piccoli, di disabili, di minori in situazioni di emergenza, di ultradiciottenni, di madri o padri con bambini, di minori stranieri e rom; nella disciplina dei casi particolari rientrano anche l'affidamento omoculturale e l'affidamento per motivi scolastici¹⁵.

Infine, le Regioni *Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e Veneto* hanno introdotto ulteriori tipologie di accoglienza di minori che, basandosi sulla volontarietà dell'intervento assistenziale, non sono propriamente considerate facenti parte della categoria dell'affido: si tratta di reti di famiglie, affiancamento familiare, affidamento a famiglia comunità, vicinanza solidale, buon vicinato e convivenza solidale¹⁶.

Alcune Regioni – *Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto* e la *Provincia autonoma di Trento* – hanno esplicitamente previsto nella propria legislazione i **diritti** riconosciuti ai genitori affidatari, vale a dire esercizio dei poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie, iscrizione anagrafica del minore nello stato di famiglia della famiglia affidataria (prevista per affidamenti a lungo termine previa intesa con i servizi e con i genitori del minore non decaduti dalla potestà), prestazioni previdenziali, congedi dal lavoro per maternità o paternità, permessi per malattia dei figli, riposi giornalieri, detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, agevolazioni tariffarie in ordine a trasporti, mensa scolastica, scuola materna, buoni di servizio.

Rientrano nei diritti riconosciuti ai genitori affidatari anche i **contributi economici** destinati a sostenere le famiglie nella cura, nell'educazione e nel mantenimento dei minori loro affidati¹⁷.

-
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale;
 - non aver riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

¹³ Per ulteriori informazioni sulle singole fasi del percorso elaborate da ogni Regione, si veda il paragrafo relativo all'affido familiare nelle rispettive schede regionali.

¹⁴ L'affidamento *intra familiare* consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il 3° o 4° grado, a seconda delle legislazioni regionali, l'affidamento *etero familiare* consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia che non abbia vincoli di parentela con il minore, mentre l'affidamento *part-time* consiste nell'accoglienza di un minore per alcuni momenti della giornata (diurno o notturno), della settimana o dell'anno (i.e. per le vacanze).

¹⁵ Per ulteriori informazioni sulle tipologie di affido menzionate e sulle Regioni che le disciplinano, si veda il paragrafo relativo all'affido familiare nelle rispettive schede regionali.

¹⁶ Per ulteriori informazioni sulle tipologie di accoglienza menzionate e sulle Regioni che le disciplinano, si veda il paragrafo relativo all'affido familiare nelle rispettive schede regionali.

¹⁷ Per ulteriori informazioni sulle tipologie di sostegno economico, sugli eventuali requisiti per l'accesso e sulla misura del contributo, si veda il paragrafo relativo all'affido familiare nelle rispettive schede regionali.

Si noti che alcune Regioni – *Basilicata, Friuli Venezia Giulia* e la *Provincia autonoma di Bolzano* – non consentono l'accesso al beneficio alle famiglie affidatarie il cui reddito sia superiore al limite determinato dalla Regione, mentre la *Provincia autonoma di Bolzano*, pur avendo compiutamente legiferato in materia, si è distinta per la previsione di misure discriminatorie nei confronti dei cittadini extracomunitari ai quali, per accedere al contributo, è richiesta la residenza in Provincia da almeno 5 anni.

Tra le Regioni che non hanno introdotto disposizioni relative all'erogazione di sussidi si ricordano la *Liguria, l'Umbria* e la *Provincia autonoma di Trento*.

Si segnala infine che le Regioni *Liguria* e *Umbria* risultano essere le uniche a non aver introdotto alcuna disposizione né in materia di diritti riconosciuti alle famiglie affidatarie né in materia di contributi economici loro corrisposti.

Alcune Regioni si sono inoltre dotate di **specifici servizi** per la promozione, il coordinamento e la gestione degli affidi sul territorio regionale, istituendo Albi o Anagrafi regionali degli affidatari (Regioni *Basilicata, Calabria, Campania, Molise*), dove vengono iscritte le famiglie e/o le persone che, compiuto il percorso di formazione, risultino idonee all'affidamento, Coordinamenti regionali per l'affidamento (Regioni *Calabria*¹⁸, *Campania*¹⁹, *Marche, Molise, Puglia*), istituiti con il compito di promuovere e gestire l'affidamento familiare su tutto il territorio regionale, nonché il Gruppo di coordinamento per l'affido familiare (Regione *Liguria*), che racchiude i compiti dei Coordinamenti per l'affidamento e degli Albi degli affidatari, il Centro per l'affido e la solidarietà familiare (Regione *Veneto*), che costituisce il principale soggetto nella realizzazione dell'affido familiare, la Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari (Regione *Piemonte*), istituita con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in merito alla realizzazione di azioni per l'attuazione della legge n. 184/1983, e il c.d. Servizio Famiglie professionali (Regione *Piemonte*), che mira a costituire un terzo polo di offerta per l'accoglienza di minori, coniugando gli elementi fondanti dell'affidamento e della comunità²⁰.

A completamento del quadro descritto si segnala come alcune Regioni – *Lombardia, Marche, Molise, Valle d'Aosta, Veneto* e *Provincia autonoma di Trento* – abbiano esplicitamente introdotto nella propria legislazione le c.d. équipe integrate per l'affido familiare, composte da assistenti sociali, psicologi e altre figure professionali in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di affido, incaricate di svolgere attività di informazione, preparazione e accompagnamento delle coppie aspiranti all'affido familiare durante tutto il percorso affidatario.

Altrettanto rilevante nell'analisi comparata della produzione legislativa regionale risulta l'elaborazione, da parte di numerose Regioni, del c.d. **Progetto di affido**²¹, che costituisce lo

¹⁸ Si segnala che la Regione Calabria ha creato una rete di servizi per l'affido organizzata secondo il principio della sussidiarietà e composta dal Gruppo tecnico per l'affido (ambito distrettuale) che ne costituisce il primo livello, dal Centro affidi (ambito provinciale) che ne costituisce il secondo livello e dal Coordinamento regionale per l'affidamento (ambito regionale) che completa la rete di servizi descritta.

¹⁹ Si segnala che la Regione Campania ha creato una rete di servizi per l'affido su due livelli, che risulta composta dai c.d. SAT, Servizi d'Affido d'Ambito, incaricati di curare tutto l'iter affidatario, e dal Coordinamento regionale per l'affidamento, che gestisce gli interventi a livello regionale.

²⁰ Il Servizio Famiglie professionali costituisce un terzo polo di offerta in quanto accoglie il minore in una famiglia in grado di garantire un'esperienza assimilabile a quella naturale, ma professionale, fondata quindi sull'acquisizione di specifiche competenze e su prestazioni regolamentate in un rapporto di lavoro. Per ulteriori informazioni sul servizio, cfr. *Scheda regionale – Regione Piemonte*, pag. 4.

²¹ Si segnala che il Progetto di affido, a seconda della Regione, può essere denominato anche Progetto di vita individualizzato, Documento di affidamento, Progetto educativo individualizzato o personalizzato, Progetto di

strumento attuativo dell'affidamento e deve indicare obiettivi generali e specifici, durata, programma degli interventi, impegni assunti dalla famiglia di origine e da quella affidataria, ed è finalizzato alla costruzione di un percorso di crescita positiva per il minore. Tra le Regioni nella cui produzione legislativa non viene esplicitata la necessità di definire il Progetto di affidamento si segnalano le Regioni *Friuli Venezia Giulia*, *Piemonte*, *Umbria* e la *Provincia autonoma di Bolzano*.

A tal proposito si segnala l'istituzione, da parte della sola Regione *Basilicata*, del c.d. Case manager, figura incaricata di prendere in carico il minore e la sua famiglia, proporre l'abbinamento tra minore e famiglia affidataria, curare la proposta del Progetto e la sua realizzazione.

Alcune Regioni hanno inoltre previsto l'elaborazione di **specifici progetti** volti a promuovere l'istituto dell'affidamento familiare: si tratta della Regione *Abruzzo* con il "Programma regionale di sostegno e promozione dell'affidamento familiare"²², per il quale ha stanziato risorse pari ad € 400.000,00, della Regione *Puglia* con il Programma "Affido familiare dei minori in Puglia"²³, per il quale ha stanziato risorse pari ad € 270.811.700,00, delle Regioni *Toscana* e *Umbria* con la loro partecipazione al Progetto nazionale "Un percorso nell'affido"²⁴, e della *Provincia autonoma di Trento*, che ha attivato il Progetto "Il Filo e il Nodo" rivolto a chi intenda valorizzare i luoghi di confronto con altre famiglie nonché le esigenze di formazione, consulenza e supervisione, ed ha elaborato le "Linee guida per l'inserimento scolastico", destinate alla scuola ed ai servizi sociali e finalizzate a fornire ai soggetti coinvolti indicazioni e procedure operative per facilitare l'inserimento scolastico di studenti in affidamento familiare o in adozione.

Infine, alcune Regioni si sono distinte per la previsione di apprezzabili **stanziamenti finanziari**²⁵ per il sostegno all'affidamento familiare nel territorio regionale: tra i più recenti, si segnalano i contributi erogati dalle Regioni *Emilia-Romagna* (€ 650.000,00 – annualità 2007), *Lazio* (6.000.000,00 – annualità 2011), *Piemonte* (€ 1.100.000,00 – annualità 2007), *Friuli Venezia Giulia* (€ 900.000,00 per l'erogazione di contributi economici a sostegno delle famiglie affidatarie – annualità 2012) e *Veneto* (€ 1.000.000,00 per il sostegno ed il potenziamento dei Centri per l'affido – annualità 2006).

In conclusione, la produzione legislativa regionale in materia di affidamento familiare appare relativamente omogenea; ciò nonostante, come per l'adozione, si registrano margini di miglioramento ed approfondimento.

Si segnalano in particolare la Regione *Umbria* che, pur avendo aderito al Progetto nazionale "Un percorso nell'affido", diretto a promuovere e sostenere l'affidamento familiare, non risulta aver provveduto all'elaborazione di specifiche disposizioni regionali in materia, e la Regione *Friuli Venezia Giulia* che, pur essendosi distinta per la previsione di importanti meccanismi di sostegno economico alle famiglie, ha mostrato meno attenzione ad aspetti già descritti ed ampiamente trattati da altre realtà regionali, quali la definizione delle fasi del percorso affidatario, le tipologie

accompagnamento dell'affidamento familiare, Progetto di affidamento, Progetto quadro, Progetto individualizzato, Progetto di intervento.

²² Per ulteriori informazioni sul Programma, cfr. *Scheda regionale – Regione Abruzzo*, pag. 3 e ss.

²³ Per ulteriori informazioni sul Programma, cfr. *Scheda regionale – Regione Puglia*, pag. 5 e ss.

²⁴ Per ulteriori informazioni sulla partecipazione delle Regioni al Progetto, cfr. *Scheda regionale – Regione Toscana*, pag. 5 e *Scheda regionale – Regione Umbria*, pag. 3 e ss.

²⁵ Si segnala che, non essendo stato possibile reperire gli stanziamenti finanziari per ogni singola Regione, la comparazione in materia si basa su dati parziali, resi disponibili da alcune Regioni e consultabili su siti istituzionali e banche dati private.

di affido, l'elaborazione di progetti individualizzati per ogni minore preso in carico e la previsione di specifici servizi per la gestione degli affidi.

3. Abusi e maltrattamenti sui minori

Le Regioni considerano ogni forma o grado di violenza contro le donne e loro figli minori una grave violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona e, al fine di consentire alle vittime di violenza di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria libertà, hanno elaborato una propria legislazione finalizzata a recepire i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti in materia, anche attraverso l'adozione di Linee guida, Programmi di interventi o specifici progetti.

Fa eccezione la sola Regione *Umbria*, nella cui produzione legislativa non si rinvencono specifiche disposizioni in materia.

Nonostante quasi tutte le Regioni abbiano prestato attenzione al tema dei maltrattamenti in danno di minori, la legislazione regionale in materia non appare del tutto omogenea.

Già nella definizione dei **destinatari** degli interventi oggetto delle Linee di indirizzo o delle disposizioni regionali, si registrano alcune differenze: le sole Regioni che li abbiano esplicitati sono infatti la *Calabria*, la *Liguria*, la *Sardegna*, il *Veneto* e le Province autonome di *Trento* e *Bolzano*.

Si segnala peraltro come tali Regioni non abbiano introdotto disposizioni potenzialmente discriminatorie nel definire i requisiti per l'accesso ai servizi prestati, consentendo la fruizione degli interventi ad un ampio bacino di utenza²⁶.

Fa eccezione la sola *Calabria*, che accorda priorità di accesso ai minori residenti in Regione²⁷.

Solo alcune Regioni – *Abruzzo*, *Campania*, *Liguria*, *Lombardia*, *Molise*, *Piemonte*, *Sicilia*, *Toscana* e *Valle d'Aosta* – hanno definito le c.d. **tipologie del fenomeno** che, in linea generale, possono essere riassunte come segue: patologia delle cure (incuria, discuria, ipercura), maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico, violenza assistita, abuso sessuale, violenza virtuale, sindrome da alienazione parentale, sfruttamento, tratta, riduzione in schiavitù o servitù²⁸.

Non molte Regioni – *Abruzzo*, *Campania*, *Lombardia*, *Molise*, *Piemonte*, *Sicilia*, *Toscana* e *Valle d'Aosta* – hanno descritto le **fasi dell'intervento assistenziale** nei confronti del minore abusato che, in linea generale, possono essere descritte come segue: prevenzione, rilevazione, segnalazione, denuncia, protezione, valutazione e trattamento²⁹.

²⁶ In particolare, la Provincia autonoma di Bolzano prevede l'accoglienza di minori e donne indipendentemente da fattori quali origine, lingua, cultura, religione o situazione finanziaria, la Provincia autonoma di Trento accoglie cittadini italiani o stranieri residenti in provincia di Trento o presenti nel territorio provinciale, mentre le Regioni Liguria, Sardegna e Veneto specificano che non rileva lo status giuridico o di cittadinanza.

²⁷ Si segnala che la Regione non fornisce una definizione chiara di "residenza" e non esplicita cosa debba intendersi con l'espressione "minori residenti in Calabria"; si noti, infatti, come la normativa generale sull'assistenza sociale preveda che il sostegno a minori in difficoltà sia di competenza del territorio in cui si trovano, anche qualora si tratti di minori non iscritti all'anagrafe della popolazione residente.

²⁸ Per ulteriori informazioni sulle tipologie di abuso menzionate e sulle Regioni che le disciplinano, si veda il paragrafo relativo agli abusi e maltrattamenti sui minori nelle rispettive schede regionali.

²⁹ Per ulteriori informazioni sulle fasi dell'intervento assistenziale e sulle Regioni che le disciplinano, si veda il paragrafo relativo agli abusi e maltrattamenti sui minori nelle rispettive schede regionali.

Le Regioni *Campania, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta* hanno inoltre previsto l'istituzione di specifiche équipe multiprofessionali, composte da psicologi ed assistenti sociali ed incaricate della presa in carico del minore in tutte le fasi dell'intervento assistenziale.

Tra queste si segnala la Regione *Abruzzo*, che si è distinta da altre realtà regionali per istituzione di due specifici servizi coinvolti negli interventi assistenziali in favore del minore abusato: si tratta dei Nuclei di Tutela dei Minori³⁰ e delle Strutture per il Trattamento dei Minori Abusati³¹.

Numerose Regioni – *Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto*³² e le *Province autonome di Trento e Bolzano* – hanno disciplinato le **strutture di accoglienza** specificamente rivolte a donne vittime di violenza e loro figli minori: si tratta dei c.d. centri antiviolenza e case rifugio³³.

In linea generale, i servizi erogati dalle strutture di accoglienza possono essere sintetizzati come segue: colloqui preliminari per l'individuazione del bisogno, assistenza sociale, psicologica e psicopedagogica, affiancamento nella fruizione dei servizi pubblici o privati, assistenza legale, ascolto protetto ai fini giudiziari, percorsi di protezione ed uscita dalla violenza, reinserimento sociale e lavorativo.

Tra i servizi prestati alle vittime di abuso, particolarmente rilevante è il c.d. **Progetto terapeutico individualizzato**, disciplinato dalle Regioni *Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Toscana*.

Il Progetto, elaborato per ogni ospite accolto, deve individuare gli obiettivi generali ed i tempi della permanenza in struttura, le modalità per il raggiungimento degli obiettivi fissati, le competenze e responsabilità nonché le modalità di verifica dell'attuazione del progetto stesso, ed è finalizzato al superamento della condizione di disagio conseguente al maltrattamento subito.

Altrettanto interessante risulta l'attenzione dedicata da alcune Regioni all'ambito della **formazione** degli adulti che, a qualsiasi titolo, si trovino coinvolti nelle fasi di individuazione del bisogno, ascolto e presa in carico del minore abusato, disciplinata dalle Regioni *Abruzzo, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Veneto* e articolata su due livelli: quello della sensibilizzazione e formazione di base (rivolto a genitori, scuola, servizi per l'infanzia, Forze dell'ordine) e quello della formazione specialistica e permanente (rivolto ad operatori di Enti locali e di Aziende sanitarie).

Per quel che riguarda invece la previsione di **meccanismi di monitoraggio del fenomeno**, le Regioni *Abruzzo, Campania, Lombardia, Molise e Sicilia* hanno istituito un Coordinamento

³⁰ I *Nuclei di Tutela dei Minori* (NTM) sono costituiti su base provinciale con l'obiettivo di fornire consulenza e supporto agli operatori del proprio territorio, con particolare attenzione alle fasi di rilevazione e all'elaborazione di progetti di intervento coerenti e funzionali.

³¹ Le *Strutture per il Trattamento dei Minori Abusati* (STMA) si configurano come servizi di eccellenza specializzati nella pronta accoglienza e nella presa in carico di situazioni di grave maltrattamento ed abuso sessuale, attraverso la stretta integrazione degli interventi clinici con quelli educativi e riabilitativi, in accordo e su mandato del Servizio Sociale Territoriale competente, che rimane titolare del progetto di intervento sul minore.

³² Si noti come la Regione Veneto si sia distinta da altre realtà regionali per aver introdotto nella propria legislazione un'ulteriore tipologia di struttura di accoglienza: si tratta dei "Centri provinciali ed interprovinciali di cura e protezione di bambini, ragazzi e loro famiglie" con finalità terapeutiche, che forniscono accoglienza, sostegno e consulenza a minori abusati e/o maltrattati e alle loro famiglie, attraverso équipe multidisciplinari formate da diverse figure professionali quali psicologi, assistenti sociali, educatori incaricati della presa in carico del minore e della sua famiglia.

³³ Per ulteriori informazioni sulle singole strutture, sulle tipologie di accoglienza, sulle modalità di accesso e sulla capacità ricettiva, si veda il paragrafo relativo agli abusi e maltrattamenti sui minori nelle rispettive schede regionali.

regionale in materia di maltrattamenti ed abusi sui minori con l'obiettivo di far emergere il fenomeno, realizzare la mappatura delle risorse disponibili, promuovere la ricerca di metodologie d'intervento per la cura del maltrattamento all'infanzia, favorire modalità stabili di confronto e di raccordo tra i soggetti coinvolti, monitorare le attività poste in essere nonché garantire percorsi operativi e progettuali integrati; le Regioni *Basilicata*, *Liguria*, *Toscana* e la *Provincia autonoma di Trento* hanno istituito appositi Osservatori sulle violenze contro donne e minori con l'obiettivo di realizzare il monitoraggio degli episodi di violenza e fornire orientamenti e proposte operative attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati; la sola Regione *Marche* ha istituito un Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere quale sede di dialogo e confronto fra le Istituzioni e la società in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno; la sola *Provincia autonoma di Trento* ha istituito un Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza al fine di approfondire le tematiche relative alla tutela delle donne vittime di violenza; la sola Regione *Veneto* ha istituito una Banca dati dei minori maltrattati e/o abusati con l'obiettivo di garantire la rilevazione costante delle situazioni di maltrattamento e/o abuso sul territorio regionale e valutare l'efficacia delle strategie riabilitative messe in atto nei confronti del bambino e della sua famiglia.

Inoltre, numerose Regioni si sono distinte per aver approfondito la propria normativa regionale in materia di abuso e maltrattamento con l'elaborazione di **specifici progetti**, finalizzati alla realizzazione di interventi in ambiti più definiti: si tratta delle Regioni *Abruzzo* con il Programma regionale di interventi di contrasto allo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno dei minori³⁴, *Basilicata* con il Fondo di solidarietà a favore di donne e minori vittime di violenza sessuale³⁵, *Campania* con il Progetto "Fuori Tratta" per la realizzazione di azioni di protezione sociale nei confronti delle vittime di tratta e con il Progetto di assistenza ai minori vittime di maltrattamento e violenza psicofisica³⁶, *Lazio* con il finanziamento di progetti specificamente rivolti alla tutela dei minori abusati³⁷, *Puglia* con il Programma triennale di interventi 2009/2011 per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne ed i minori³⁸, *Sicilia* con l'approvazione di n. 8 progetti in materia di protezione dell'infanzia da reati sessuali, abusi, maltrattamenti e pedofilia³⁹, *Toscana* con l'elaborazione di Programmi di assistenza e di recupero di minori maltrattati e abusati, l'istituzione di un apposito Fondo di solidarietà per consentire interventi urgenti e rapidi di tutela del minore abusato e l'approvazione delle Linee guida regionali sulla violenza di genere⁴⁰, *Valle d'Aosta* con l'istituzione del Gruppo di coordinamento inter-istituzionale sul maltrattamento e l'abuso all'infanzia e all'adolescenza⁴¹.

Infine, alcune Regioni si sono distinte per la previsione di specifici **stanziamenti finanziari**⁴² a sostegno del funzionamento delle strutture di accoglienza per donne e minori: tra queste, si segnalano la Regione *Friuli Venezia Giulia* (€ 840.000,00 – annualità 2012), *Liguria* (€ 490.000,00 – annualità 2009), *Marche* (€ 95.600,00 – annualità 2011), *Piemonte* (€ 800.000,00 per il funzionamento dei centri antiviolenza – annualità 2009), *Sardegna* (€ 1.800.000,00 per ciascuna

³⁴ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Abruzzo*, pag. 6.

³⁵ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Basilicata*, pag. 5.

³⁶ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Campania*, pag. 6 e ss.

³⁷ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Lazio*, pag. 5.

³⁸ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Puglia*, pag. 6 e ss.

³⁹ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Sicilia*, pag. 5.

⁴⁰ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Toscana*, pag. 7 e ss.

⁴¹ Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Valle d'Aosta*, pag. 6.

⁴² Si segnala che, non essendo stato possibile reperire gli stanziamenti finanziari per ogni singola Regione, la comparazione in materia si basa su dati parziali, resi disponibili da alcune Regioni e consultabili su siti istituzionali e banche dati private.

delle annualità 2009 e 2010) e *Veneto* (€ 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2010 e 2011 ed € 800.000,00 per l'attivazione dei Centri provinciali ed interprovinciali di cura e protezione di bambini, ragazzi e loro famiglie – annualità 2012).

In conclusione, nonostante la produzione legislativa regionale appaia generalmente attenta al contrasto dei fenomeni di abuso e maltrattamento in danno di minori, si registrano margini di approfondimento, in particolar modo nella legislazione della Regione *Basilicata* che, pur avendo istituito un importante strumento quale il Fondo di solidarietà a favore di donne e minori di reati di violenza sessuale, non risulta né aver elaborato apposite Linee guida per il sostegno alle vittime di abuso né aver previsto specifiche disposizioni in materia.

D'altra parte, è il caso di citare come esempi di buone prassi le Regioni *Campania* e *Toscana* che, oltre ad aver approvato Linee di indirizzo specificamente dedicate alla tutela e presa in carico dei minori vittime di abuso, si sono distinte da altre realtà regionali per aver legiferato anche nei più specifici ambiti dello sfruttamento sessuale, della tratta e della violenza psicofisica (*Campania*), nonché per l'elaborazione di programmi di assistenza e di recupero di minori maltrattati e abusati, per l'istituzione di un apposito Fondo destinato a finanziare interventi urgenti e rapidi di tutela del minore abusato e per l'approvazione di apposite Linee guida sulla violenza di genere (*Toscana*).

4. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali

La maggior parte delle Regioni ha introdotto nella propria legislazione disposizioni tese a tutelare adulti e minori dell'area penale, ristretti negli istituti penitenziari o in esecuzione penale esterna, realizzando un sistema integrato di interventi finalizzati a favorire il loro recupero e reinserimento nella società anche attraverso l'adozione di specifici Protocolli o Linee guida.

Fanno eccezione le Regioni *Calabria*, *Sicilia*, *Umbria* e la *Provincia autonoma di Trento*, nella cui produzione legislativa non si rinvengono specifiche disposizioni in materia.

Nell'ambito delle azioni regionali volte a tutelare l'infanzia a rischio, la produzione legislativa regionale in materia penale risulta essere una delle più disomogenee⁴³.

In linea generale, è comunque possibile segnalare quanto segue.

Le Regioni *Campania*, *Friuli Venezia Giulia*, *Lombardia*, *Piemonte*, *Puglia*, *Toscana*⁴⁴, *Valle d'Aosta* e la *Provincia autonoma di Bolzano* si sono distinte per aver specificamente legiferato in favore dei minori, prevedendo interventi e misure di sostegno a loro dedicate.

Altre Regioni hanno invece legiferato nel più ampio ambito degli interventi in favore delle persone dell'area penale: si tratta di *Abruzzo*, *Basilicata*, *Emilia-Romagna*, *Lazio*, *Liguria*, *Marche*, *Molise*,

⁴³ Data la forte disomogeneità delle legislazioni in materia di tutela di adulti e minori dell'area penale, si rimanda alle singole schede regionali per l'approfondimento delle specifiche misure di sostegno introdotte dalle Regioni.

⁴⁴ Si segnala come la Regione Toscana si sia distinta da ogni altra realtà regionale per l'approvazione di una serie di Protocolli d'Intesa – tra i quali quello relativo alle modalità operative per la presa in carico dei minori sottoposti a procedimento penale e quello relativo alla creazione di una sezione a custodia attenuata per madri detenute con figli conviventi da 0 a 3 anni – integrativi della normativa regionale in materia, con i quali la Regione ha inteso legiferare in modo compiuto sul tema del trattamento di minori e adulti dell'area penale, realizzando un'effettiva tutela dei loro diritti, nel rispetto del principio del carattere universalistico delle prestazioni socio-sanitarie e in assenza di disposizioni potenzialmente discriminatorie. Per ulteriori informazioni, cfr. *Scheda regionale – Regione Toscana*, pag. 9 e ss.

Sardegna e *Veneto* che, pur avendo elaborato Linee di indirizzo e approvato Protocolli e Progetti rivolti ad adulti e minori, non hanno però dedicato a questi ultimi la stessa attenzione prestata dalle Regioni precedentemente menzionate.

Si segnala comunque che alcune di queste Regioni, pur non essendosi dotate di una legislazione specificamente dedicata ai minori dell'area penale, hanno però introdotto specifiche misure di sostegno in loro favore: si tratta delle Regioni *Basilicata*, *Emilia-Romagna*, *Lazio*, *Liguria*, *Marche*, *Molise* e *Sardegna*.

Nelle restanti Regioni, *Abruzzo* e *Veneto*, si rinvengono invece meri accenni ad eventuali interventi attuabili in favore di minori.

5. Edilizia residenziale per minori

Tutte le Regioni hanno legiferato in materia di edilizia residenziale per minori al fine di disciplinare la normativa relativa alle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano interventi integrativi o sostitutivi della famiglia, con l'obiettivo di contrastare l'istituzionalizzazione dei minori in difficoltà.

La normativa regionale stabilisce specifici **destinatari** per ogni tipologia di struttura. Alcune Regioni – *Basilicata*, *Calabria*, *Lombardia*, *Marche*, *Molise*, *Piemonte*, *Puglia*, *Sardegna*, *Sicilia*, *Umbria*, *Veneto* e la *Provincia autonoma di Trento* – hanno però individuato le categorie di minori a cui, in linea generale, sono destinati gli interventi previsti: si tratta di minori in situazione di disagio, temporaneamente privi di idonee cure familiari, vittime di maltrattamenti e abusi, sottoposti a provvedimenti giudiziari sia amministrativi che penali, a rischio sociale o con disturbi della personalità.

Tra le disposizioni maggiormente inclusive, si segnalano quelle introdotte dalla Regione *Basilicata*, che consente l'accesso alle strutture senza distinzione di sesso, razza, religione, cittadinanza o problemi fisici o psichici, dalle Regioni *Sardegna* e *Sicilia*, che consentono l'accesso senza discriminazione alcuna, e dalla Regione *Veneto*, che consente l'accesso a prescindere da disabilità psicofisiche.

Non si rinvengono invece disposizioni potenzialmente discriminatorie per l'accesso a tali misure di sostegno.

Anche le **tipologie di strutture** sono state disciplinate in modo autonomo da ogni Regione⁴⁵, tuttavia è possibile distinguere le seguenti macro-tipologie: residenziali o semiresidenziali, a carattere comunitario o familiare, di pronta accoglienza o socioterapeutiche.

Le Regioni *Basilicata*, *Friuli Venezia Giulia*, *Sicilia*, *Valle d'Aosta* e *Veneto* hanno inoltre disciplinato ulteriori servizi sperimentali rivolti ai minori, i c.d. soggiorni vacanza che, pur non rientrando propriamente nel novero degli interventi sostitutivi della famiglia, ne integrano il ruolo formativo, contribuendo a fornire al minore un sostegno socio-assistenziale, educativo e, se del caso, riabilitativo.

Infine, la Regione *Valle d'Aosta* e la *Provincia autonoma di Trento* si sono distinte per la previsione di due ulteriori fattispecie assistenziali: il servizio di assistenza domiciliare educativa, svolto

⁴⁵ Per ulteriori informazioni sulle singole strutture, sulle tipologie di accoglienza, sulle modalità di accesso e sulla capacità ricettiva, si veda il paragrafo relativo all'edilizia residenziale per minori nelle rispettive schede regionali.

generalmente presso l’abitazione del minore e finalizzato al recupero delle competenze genitoriali carenti o compromesse, ed il servizio di spazio neutro per incontri protetti, che ha lo scopo di favorire l’esercizio del diritto di visita e di relazione del minore con i propri familiari nel caso di separazione dei genitori, di affido familiare o di affido al servizio residenziale.

L’apertura e l’esercizio delle strutture che erogano servizi socio-assistenziali ed educativi destinati ai minori è subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni da parte dei Comuni nei quali hanno sede ed operano le strutture stesse, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia.

In particolare, la c.d. **autorizzazione al funzionamento** consente alle strutture di erogare i servizi socio-assistenziali garantendo la necessaria funzionalità e qualità dei servizi, la sicurezza degli utenti e dei lavoratori impiegati nelle strutture, mentre si definisce **accreditamento** il provvedimento mediante il quale viene riconosciuta l’idoneità ai soggetti già autorizzati al funzionamento ad essere fornitori di enti pubblici, ed è rilasciato a seguito di specifico procedimento valutativo teso all’accertamento del possesso di ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento⁴⁶.

Tra i servizi prestati ai minori ospiti delle strutture di accoglienza, particolarmente rilevante è il c.d. **Progetto educativo individualizzato**, disciplinato dalle Regioni *Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto* e dalla *Provincia autonoma di Trento*.

Il Progetto, elaborato per ogni minore accolto, deve contenere le metodologie e gli obiettivi di carattere educativo e formativo finalizzati alla maturazione del minore, nonché prevedere, ove possibile, il coinvolgimento del nucleo familiare di origine, in una prospettiva di reinserimento del minore nella propria famiglia. Inoltre, deve indicare la modalità e frequenza dei rapporti con la famiglia di origine, eventuali prescrizioni dell’Autorità giudiziaria ed eventuali terapie mediche e psicologiche prescritte per il minore dai servizi socio-sanitari.

Il Progetto educativo individualizzato costituisce la declinazione del **Progetto quadro**, vale a dire il complesso delle azioni da sviluppare per affrontare la situazione di ogni singolo minore, elaborato congiuntamente dal servizio inviante e dalla struttura di accoglienza e disciplinato dalle Regioni *Calabria, Molise, Piemonte* e dalla *Provincia autonoma di Trento*.

Infine la Regione *Emilia-Romagna*, accanto alla disciplina del Progetto educativo individualizzato per ogni minore accolto, si è distinta per la previsione del c.d. Progetto di vita, elaborato entro due mesi dal compimento del 18° anno di età e sottoscritto dal servizio sociale territoriale competente, dal responsabile della comunità e dal ragazzo con l’obiettivo di definire gli impegni e le responsabilità di cui il giovane si fa carico per perseguire, in tempi definiti, la completa autonomia e per contribuire nel contempo al buon andamento della convivenza nella comunità.

Inoltre, alcune Regioni si sono distinte per aver approfondito la propria normativa regionale in materia con l’elaborazione di **specifici progetti**, finalizzati alla realizzazione di interventi in ambiti più definiti: si tratta della Regione *Friuli Venezia Giulia* con il Fondo agevolativo regionale finalizzato a sostenere la realizzazione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, giovani e madri con bambini⁴⁷, della Regione *Piemonte* con il Progetto d’indagine “Tutti i bambini hanno diritto ad una famiglia”, volto a verificare tutti i progetti individuali relativi ai minori affidati alle strutture di accoglienza residenziale, educativa ed assistenziale presenti sul

⁴⁶ Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, i requisiti specifici vengono determinati in base alla tipologia di struttura. Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo relativo all’edilizia residenziale per minori nelle rispettive schede regionali.

⁴⁷ Per ulteriori informazioni sul Fondo, cfr. *Scheda regionale – Regione Friuli Venezia Giulia*, pag. 17.

territorio regionale, nonché i progetti in carico ai servizi sociali, al fine di sostenere e facilitare il rientro in famiglia o attivare un intervento alternativo all'istituzionalizzazione⁴⁸ e della Regione *Valle d'Aosta* con la stipula di apposite convenzioni con cooperative sociali per l'attivazione di servizi sperimentali di accoglienza di minori in situazione di emergenza e di visite protette⁴⁹.

Infine, tra le norme che regolano la **compartecipazione delle famiglie al costo dei servizi**, si ricordano le disposizioni introdotte dalla Regione *Sardegna*, che prevedono la gratuità di accesso prioritariamente a coloro che non dispongano di risorse economiche, che si trovino in condizioni di disabilità o non autosufficienza e le disposizioni introdotte dalla Regione *Sicilia*, che prevedono la gratuità di accesso prioritariamente a coloro che non dispongano di risorse economiche o il cui reddito familiare sia inferiore al limite della fascia esente.

La Giunta regionale della Regione *Sardegna* stabilisce inoltre la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente le prestazioni è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi, la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente è tenuto a corrispondere per intero il costo delle prestazioni richieste e gli scaglioni ISEE compresi tra il valore minimo e il valore massimo, ai quali rapportare in percentuale la compartecipazione ai costi dei servizi, mentre la Regione *Sicilia*, in caso di insufficienza di mezzi finanziari degli enti locali, richiede la compartecipazione al costo dei servizi anche agli utenti il cui reddito familiare sia inferiore al limite della fascia esente, senza però comportare l'assorbimento dell'intero reddito goduto dal beneficiario o dalla famiglia e garantendo in ogni caso la disponibilità di un quota finanziaria.

In conclusione, la produzione legislativa regionale appare relativamente omogenea e generalmente attenta al tema dell'accoglienza residenziale di minori in difficoltà. Ciononostante, si segnala che le Regioni *Abruzzo* e *Liguria* risultano tuttora sprovviste di una legislazione specifica in materia; in particolare, la Regione *Abruzzo* ha adottato "Direttive generali provvisorie" di autorizzazione al funzionamento di tali strutture nelle more dell'approvazione della normativa regionale di recepimento ed integrazione di quella nazionale, mentre la Regione *Liguria*, ai sensi della propria L.R. 6/2009, integrerà le disposizioni regionali attualmente in vigore con l'approvazione di apposite "Linee guida", che definiranno gli standard minimi dei servizi, gli standard strutturali, organizzativi, qualitativi e di localizzazione, nonché le entità numeriche e le qualifiche professionali necessarie per operare nelle strutture.

⁴⁸ Per ulteriori informazioni sul Progetto, cfr. *Scheda regionale – Regione Piemonte*, pag. 32 e ss.

⁴⁹ Per ulteriori informazioni sui servizi sperimentali di accoglienza, cfr. *Scheda regionale – Regione Valle d'Aosta*, pag. 24.

SCHEDA SINOTTICA**L'INTERVENTO LEGISLATIVO REGIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI**

	Adozioni	Affido familiare	Abusi e maltrattamenti	Misure penali	Edilizia residenziale
Abruzzo	✓	✓	✓	✓	✓
Alto Adige (Bolzano)	✓	✓	✓	✓	✓
Basilicata	Nessuna previsione	✓	✓	✓	✓
Calabria	Nessuna previsione	✓	✓	Nessuna previsione	✓
Campania	✓	✓	✓	✓	✓
Emilia-Romagna	✓	✓	✓	✓	✓
Friuli Venezia Giulia	✓	✓	✓	✓	✓
Lazio	✓	✓	✓	✓	✓
Liguria	✓	✓	✓	✓	✓
Lombardia	✓	✓	✓	✓	✓
Marche	✓	✓	✓	✓	✓
Molise	✓	✓	✓	✓	✓
Piemonte	✓	✓	✓	✓	✓
Puglia	✓	✓	✓	✓	✓
Sardegna	Nessuna previsione	Nessuna previsione	✓	✓	✓
Sicilia	✓	✓	✓	Nessuna previsione	✓
Toscana	✓	✓	✓	✓	✓
Trentino (Trento)	✓	✓	✓	Nessuna previsione	✓
Umbria	✓	✓	Nessuna previsione	Nessuna previsione	✓
Valle d'Aosta	✓	✓	✓	✓	✓
Veneto	✓	✓	✓	✓	✓